

# **Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)**

**Modifica del 3 luglio 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

*Art. 33 cpv. 1-4*

<sup>1</sup> È dato caso di rigore personale grave che può giustificare un'ammissione provvisoria, segnatamente quando, in base alla durata del soggiorno e di tutte le circostanze personali, esiste una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, soprattutto se il richiedente l'asilo:

- a. si è creato un'esistenza economica duratura in Svizzera;
- b. deve mantenere uno o più figli che da oltre quattro anni seguono ininterrottamente una formazione in Svizzera e nel Paese verso cui è rinvitato non è garantita un'adeguata formazione.

<sup>2</sup> Inoltre, può essere dato rigore personale grave se il richiedente l'asilo dipende dall'assistenza, dalla cura e dal sostegno finanziario da parte di congiunti che abitano in Svizzera e questa assistenza non è possibile all'estero.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> La decisione di ammissione provvisoria presuppone inoltre che il comportamento precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l'asilo e dei suoi familiari consentono di concludere che essi desiderano e sono in grado di integrarsi nel sistema giuridico vigente in Svizzera.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

3 luglio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 142.311

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.